

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - Sezione Civile 7^a
Avv. Roberto Martorelli

SENT. N. 7855/1616
R.G. [REDACTED]
COND. 2061/2016
REP. _____

all'udienza del 28.12.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di cui al RGN [REDACTED]

TRA :

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], cf. [REDACTED], rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Gaudino, cf. GDNNDR73C17F839K, presso cui eleti. dom. in Napoli alla Piazza Bovio, 14 per procura in atti - attrice-;

CONTRO:

Società Alitalia-Cai-Compagnia Aerea Italiana s.p.a. in plrpt, con sede in Fiumicino (RM) alla piazza A. da Schio-Palazzina RPU-convenuta-;

Oggetto: risarcimento danni e indennizzo per cancellazione volo aereo.

Conclusioni: come da verbale di causa.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ex l.53/1994 a mezzo p.e.c., l'istante evocava davanti a questo Ufficio la indicata Compagnia aerea ad oggetto di sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per cancellazione di volo, quantificati nell'importo di € 250,00 a titolo di compensazione ex Reg.261/Ce/04, €152,32 a titolo di rimborso del sovrapprezzo per il secondo biglietto acquistato ed €597,68 per tutti i disagi patiti, il tutto nel limite di €1000,00, ovvero della somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione, previa accertamento e declaratoria di inadempimento contrattuale.

L'istante assume di aver acquistato dalla spa Alitalia-Cai in data 20.08.2014 il biglietto aereo per la tratta Sofia Vrazhdebna/Roma Fiumicino volo AZ521 con partenza da Sofia il 06.09.2014 ore 18,55, con arrivo a Roma il 06.09.2014 ore 19,50 pagando l'importo di €107,00. In data 05.09.2014 l'istante riceveva dalla Cai la notizia della cancellazione del volo de quo, per cui fu costretta ad acquistare un nuovo biglietto aereo dal vettore Wizzair per la medesima tratta, per lo stesso giorno del 06.09.14 pagando l'importo di €259,32 con un sovrapprezzo di €152,32. Il disservizio denunciato alla compagnia convenuta con atto di costituzione in mora non sortiva alcun rimborso.

L'Alitalia-Cai non si costituiva in giudizio.

Nel corso istruttorio il G.d.P. disponeva la prova testimoniale.

La domanda così come proposta da [REDACTED] è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Preliminarmente il GdP osserva che:

va dichiarata la contumacia della Alitalia Cai spa;

la domanda è stata ritualmente proposta ex art.318 c.p.c. dopo la rituale richiesta risarcitoria;

la legittimazione attiva e passiva appare pacifica e suffragata dalla documentazione in atti, nonché dalla mancanza di prova contraria;

chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda ex art.2697 c.c.;

le ipotesi di responsabilità vettoriali per trasporto aereo di passeggeri, bagagli e merci è disciplinato dalla Convenzione di Varsavia del 1929, modificata dalla Convenzione di Montreal del 1999 e dal

Regolamento 2004/261/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, obbligatorio in tutti i suoi elementi applicabile in ciascuno degli Stati membri.

In ordine alla cancellazione del volo, l'istante ha fornito la prova documentale e testimoniale in ordine al vettore contrattuale che va identificato nella Alitalia Cai spa. Sul punto, l'Alitalia Cai non ha fornito alcuna prova contraria a proprio carico e, dell'assenza di ogni sua responsabilità nella causazione dello stesso. Conseguentemente la condanna della Alitalia Cai spa al pagamento in favore dell'istante dell'importo complessivo di €402,32=(di cui €250,00 per indennizzo per tratte fino a 500Km e €152,32 a titolo di differenza del sovrapprezzo pagato al vettore Wizzair), oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo. Il danno da cancellazione di volo aereo include tanto il danno materiale quanto quello morale (per asseriti disagi patiti e non provati), così come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza n.451243 del 07.05.2010.

Tali considerazioni discendono dalla prudente valutazione del quadro probatorio di cui agli artt.115 116 c.p.c..

Le spese di giudizio si liquidano ex art.1 e ss. D.M. 55/14.

RGN.22851/15

P.Q.M

Il GdP definitivamente pronunciando così provvede:

Dichiara la contumacia dell'Alitalia-Cai spa.


Dichiara l'inadempimento contrattuale dell'Alitalia-Cai spa per la cancellazione del volo aereo.

Condanna l'Alitalia-Cai spa al pagamento di complessivi €402,32=, in favore dell'istante, a titolo di indennizzo e risarcimento danni da cancellazione del volo aereo, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora al soddisfo.

Condanna l'Alitalia-Cai spa al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice, con attribuzione, tenendo conto del valore della causa, dell'opera professionale svolta, in assenza del preventivo di massima, applicando i valori tabellati, per l'importo complessivo di €330,00=, oltre il rimborso del 15% per rimborso spese forfettarie, oltre il rimborso per spese documentate di ruolo per €43,00=, con iva e cpa come per legge.

Napoli, 28.12.2015

Il Cancelliere
Bruno Costa



GdP.
Avv. Roberto Martorelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 MAR. 2016
Napoli, Il Cancelliere
Bruno Costa